



Comune di Civitella Roveto

Provincia di L'Aquila

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 4 R.D. Del 28/03/2018	OGGETTO: Conferma Aliquote tributi locali e tariffe, conferma addizionale IRPEF 2018.

L'anno **duemiladiciotto**, addì ventotto del mese di Marzo alle ore 20:10 nell'aula delle adunanze Consiliari del Comune detto, in prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma dello Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone del Sindaco Dr. Sandro De Filippis e dei seguenti Consiglieri Comunali risultanti presenti dopo l'appello nominale ;

1- Allegritti Dott.ssa Lucia	Consigliere	Presente
2- Cianchetta dr. Simone	Consigliere	Presente
3- D'Anastasio Domenico	Consigliere	Presente
4- Di Loreto Laura	Consigliere	Presente
5- Fontana Francesco	Consigliere	Assente
6- Montaldi Geom. Giancarlo	Consigliere	Presente
7- Oddi Avv. Pierluigi	Consigliere	Presente
8- Vernile Giuseppe	Consigliere	Presente
9- Persia Melissa	Consigliere	Presente
10- Baldassarre Bruno	Consigliere	Presente
11- Colacicchi Raffaello	Consigliere	Presente
12- Persia Patrizia	Consigliere	Presente

Consiglieri in carica 12

Presenti 12 (Compreso Sindaco), assenti: Fontana Francesco;

Partecipa il Segretario Comunale **Dr. Francesco Del Pinto.**

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero Legale, Dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco/Presidente introduce il presente punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 13 del D.L. n.201 del 6 Dicembre 2011, convertito con le modificazioni dalla Legge n. 214 del 22/12/2011, ha introdotto in via sperimentale dall'Anno 2012 l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) in sostituzione dell'ICI ed ha fissato le seguenti aliquote e detrazioni:

Aliquote:

- 0,4/ per l'abitazione principale e le relative pertinenze (modificabile in aumento o in diminuzione dello 0,2%)
- 0,2% per i Fabbricati rurali ad uso strumentale (modificabile in aumento o in diminuzione dello 0,1%)
- 0,76%-aliquota base per tutti gli altri cespiti imponibili (modificabile in aumento o in diminuzione dello 0,3%)

Detrazioni:

€.200,00 per l'abitazione principale e relative pertinenze;

€. 50,00 per ciascun figlio di eta' non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale (fino ad un massimo di €.400,00) e pertanto la detrazione massima è di €.600,00;

Rilevato che:

- -la Legge n.228 del 20/12/2012 (Legge di Stabilita' 2013 ha previsto: -all'articolo 1,comma 380 lettera a) la soppressione della riserva allo Stato dell'Imposta Municipale propria prevista al comma 11 dell'articolo 13 del D.L. n.201/2011;
- -all'articolo 1,comma 380 lettera f) LA RISERVA ALLO Stato del gettito dell' imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ,calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
- -all'articolo 1,comma 380,lettera g) la possibilita' per i comuni di aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.
- Il D.L. n.102 del 31 Agosto 2013 ha abolito la prima rata dell'IMU per gli immobili oggetto della sospensione disposta dall'articolo 1 del D.L. 54/2013 convertito nella Legge 18 Luglio 2013 n.85 relativamente alle seguenti categorie di immobili:
 - a) Abitazione principale e relative pertinenze,esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9;
 - b) Unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa,adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,nonche' alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli Enti di Edilizia Pubblica,comunque denominati ,aventi le stesse finalita' degli IACP ,istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 Luglio 1977 n.616;
 - c) Terreni agricoli e Fabbricati rurali di cui all'articolo 13,commi 4,5 e 8, del D.L. n.201/2011,convertito con modificazioni dalla Legge 22 Dicembre 2011 n.2014 e successive modificazioni;

- d) Il D.L. n.133 del 30/11/2013 convertito ,con modificazioni dalla Legge 29/01/2014 n.5,ha abolito per tali immobili anche la seconda rata;
- e) l'articolo 1,commi da 639 a 705 della Legge n.147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilita' 2014) modificata dal D.L. n.16 del 6/3/2014 convertito nella Legge n.68 del 2/5/2014 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) composta da:
- -dall'Imposta Municipale Propria –IMU
 - dal Trubuo sui servizi indivisibili- TA.SI
 - -Dalla Tassa sui rifiuti-TA.RI

Visti:

- I commi da 707 a 708 dell'unico articolo della medesima Legge di stabilita' ha reso l'IMU stabile e non piu' sperimentale e ne ha consolidato le esclusioni disponendo inoltre che dal 1° Gennaio 2014;
- l'abolizione dell'ulteriore detrazione prevista per i figli conviventi per le abitazioni principali e relative pertinenze (per le tipologie non esenti) l'abolizione dell'IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- Il comma 169 della Legge 27 Dicembre 2006,n.296, il quale stabilisce che "Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di Previsione. Dette deliberazioni,anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato,hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine,le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Considerato che le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della Comunita' ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili,e che pertanto la determinazione delle aliquote e dei tributi comunali vanno collegate anche alle previsioni del bilancio annuale da approvarsi ed ai principi economici che ne regolano la formazione in particolare al pareggio finanziario ed all'equilibrio economico;

Richiamato l'articolo 172,lettera e) del Decreto Lgs.vo 267/2000 a norma del quale al Bilancio di Previsione sono allegate le deliberazioni con le quali sono determinate ,per l'esercizio successivo ,le tariffe,le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni,le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali,nonche',per i servizi a domanda individuale,i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Dato atto che il D.L. 30/12/2016 n.244 (Decreto Milleproroghe) all'articolo 5,comma 11,ha differito al 31 Marzo 2017 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2017;

Considerato che l'articolo 1 comma 42 della Legge n.232 del 11/12/2016 (Legge di Stabilita' 2017) ha esteso al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e addizionali gia' previsto dal comma 26 dell'articolo 1 della Legge n.208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilita' 2016) che aveva imposto il divieto per gli Enti Locali di aumentare i tributi e addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015, fatta eccezione per la TA.RI. ;

Vista la Legge n.208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilita' 2016) che,ai commi 10,13,15 e 16 dell'articolo 1,ha ulteriormente apportato modifiche alla disciplina dell'IMU,prevedendo dal 1° Gennaio 2016:

- la riduzione del 50% sulle abitazioni-fatta eccezione per le unita' immobiliari,classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9 concesse in comodato d'uso dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale,a condizioni che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risiesia anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante ,oltre all'immobile concesso in comodato,possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito

ad abitazione principale ,ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1,A/8,A/9 in possesso dei requisiti dovra' essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU.

- L'esenzione dell'IMU dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o collinari;
- l'esenzione dell'IMU per le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa,adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dai soci assegnatari o destinate a studenti ,a prescindere dal requisito della residenza anagrafica;
- L'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale,annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,ad eccezione delle unita' immobiliare classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 E /9 per le quali si applica la misura ridotta dello 0,4% e la detrazione ,fino a concorrenza del suo ammontare,di €.200,00;

Richiamata la deliberazione del C.C. n.1 del 30/04/2016 con la quale sono state determinate le aliquote per l'Anno 2016;

Visto che le aliquote sono ste confermate anche per l'anno 2017;

Visto l'articolo 1, comma 37, della Legge di Bilancio 2018, "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015";

Ritenuto di dover confermare dal 1° Gennaio 2018 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria come determinate per l'Anno precedente e di proporre al Consiglio Comunale di deliberare la conferma dell'aliquota IMU nelle seguenti misure:

0,86% per tutte le categorie di immobili con esclusione delle abitazioni adibite a prima casa che sono esenti per Legge;

di stabilire la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze per le tipologie non esenti in €.200,00 come disposto dall'articolo 1 comma 707 della Legge n.147 del 27/12/2013;

Ritenuto di dover confermare dal 1° Gennaio 2018, le tariffe praticate e la percentuale dell' addizionale IRPEF comunale;

Visto il decreto legislativo 18 Agosto 2000,n.267;

Visto lo Statuto e Regolamento Comunale in vigore;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore tributi , ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. n. 267/2000;

Rilevato che si prescinde dall'acquisizione del parere di regolarità contabile, in quanto l'adozione del presente atto deliberativo non comporta impegno di spesa per l'ente ;

Il Sindaco/Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione di cui all'oggetto,

con voti favorevoli pari a otto (8), nessun contrario, quattro (4) astenuti (Baldassarre, Colacicchi, Persia Melissa , Persia Patrizia) , espressi nelle forme di legge da 12 consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco,

DELIBERA

Di confermare per l'anno 2018 le aliquote per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria (IMU) nelle seguenti misure:

Aliquota Ordinaria Unica nella misura del 8,60 % per tutte le categorie di immobili con esclusione delle abitazioni adibite a prima casa che sono esenti per legge;

Di stabilire la detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze per le tipologie non esenti in €.200,00 come disposto dall'articolo 1, comma 707, della Legge n.147 del 27/12/2013;

Di confermare dal 1° Gennaio 2018, le tariffe praticate e la percentuale dell'addizionale IRPEF comunale;

Di dare atto che il presente provvedimento è finalizzato all'acquisizione delle risorse finanziarie necessarie a far fronte alla normale attività dell'Ente;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza del provvedere ;

con voti favorevoli pari a otto (8), nessun contrario, quattro (4) astenuti (Baldassarre, Colacicchi, Persia Melissa , Persia Patrizia) , espressi nelle forme di legge da 12 consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

=====

Si è espresso parere favorevole alla regolarità tecnica:

IL RESPONSABILE del servizio Sig. Enzo AGOSTINO



Del che è verbale.

IL SINDACO
(Dott. Sandro De Filippis)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Francesco Del Pinto)

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Civitella Roveto, li _____

COMUNE DI CIVITELLA ROVETO (AQ)

Anno	Titolo	Classe	PARTENZA
2018	II	2018 17	
Prot.n.	5859	Del	10/12/2018



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Francesco Del Pinto)



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data _____ essendo trascorsi dieci giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione.

Civitella Roveto, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Francesco Del Pinto)

TEMPESTIVITA' PAGAMENTI E COMUNICAZIONE RITARDI

Tempestività pagamenti

L'Organo di revisione ha verificato l'adozione da parte dell'ente delle misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dal novellato art. 183 comma 8 TUEL.

In merito alle misure adottate ed al rispetto della tempestività dei pagamenti l'organo di revisione osserva che i criteri utilizzati per il calcolo dell'indicatore relativo al 2017 sono diversi da quelli adottati dalle amministrazioni per il calcolo del tempo medio di pagamento relativo all'esercizio 2016 e precedenti, questi ultimi non sono confrontabili con l'indicatore elaborato per l'anno 2017

CONTO ECONOMICO

Il Conto Economico, evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente secondo criteri di competenza economica.

Il conto economico è redatto secondo uno schema a struttura scalare, con le voci classificate secondo la loro natura e con la rilevazione di risultati parziali e del risultato economico finale.

Costituiscono componenti positivi del conto economico:

- i tributi,
- i trasferimenti correnti,
- i proventi dei servizi pubblici,
- i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio,
- i proventi finanziari,
- le insussistenze del passivo,
- le sopravvenienze attive,
- le plusvalenze da alienazioni.

I valori esposti sono rettificati, al fine di costituire la dimensione economica rilevando i seguenti elementi:

- a) i risconti passivi ed i ratei attivi;
- b) le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze;
- c) i costi capitalizzati costituiti dai costi sostenuti per la produzione in economia di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di diversi esercizi;
- d) le quote di ricavi già inserite nei risconti passivi di anni precedenti;
- e) le quote di ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli introiti vincolati;
- f) imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa.

Costituiscono componenti negativi del conto economico:

- l'acquisto di materie prime e dei beni di consumo,
- la prestazione di servizi,
- l'utilizzo di beni di terzi,
- le spese di personale,
- i trasferimenti e contributi a terzi,
- gli interessi passivi e gli oneri finanziari diversi,
- le imposte e tasse a carico dell'ente,
- gli accantonamenti,
- le minusvalenze da alienazioni,
- gli ammortamenti e le svalutazioni compresa l'accantonamento al FCDE,
- gli oneri straordinari
- le insussistenze dell'attivo come i minori crediti e i minori residui attivi.

I valori esposti sono rettificati, al fine di costituire la dimensione economica rilevando i seguenti elementi:

- a) i costi di esercizi futuri, i risconti attivi ed i ratei passivi;
- b) le variazioni in aumento od in diminuzione delle rimanenze;
- c) le quote di costo già inserite nei risconti attivi degli anni precedenti;
- d) le quote di ammortamento di beni a valenza pluriennale e di costi capitalizzati;

Il Conto del Patrimonio comporta la tenuta di una serie di inventari le cui risultanze contribuiscono a definire il contenuto. La funzione generale del Conto del Patrimonio è quella di individuare, descrivere, classificare e valutare tutti gli elementi attivi e passivi del patrimonio dell'ente, desunti dalle scritture patrimoniali e finanziarie, quali risultano sia all'inizio che al termine dell'esercizio, per evidenziare le variazioni intervenute nell'anno per effetto della gestione di Bilancio e per altre cause.

L'ente ha provveduto sulla base del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/3:

STATO PATRIMONIALE

Al fini dell'ammortamento, i terreni e gli edifici soprastanti sono contabilizzati separatamente anche se acquisiti congiuntamente.

Gli ammortamenti tecnico-economici dell'esercizio sono determinati sull'ammontare globale delle immobilizzazioni immateriali e materiali iscritte nello stato patrimoniale, applicando i coefficienti previsti nell'Allegato 4/3. Trova allocazione negli ammortamenti anche la quota di costo relativa ai costi pluriennali che, nel rispetto del principio della competenza, sono ripartiti su più esercizi. L'ammortamento inizia dal momento in cui il bene è pronto per l'uso, ossia quando è nel luogo e nelle condizioni necessarie per funzionare secondo le aspettative dell'ente. Se il costo del terreno include costi di bonifica, tale costo è ammortizzato durante il periodo dei benefici ottenuti dall'aver sostenuto tali costi.

Al fini dell'ammortamento, i terreni e gli edifici soprastanti sono contabilizzati separatamente anche se acquisiti congiuntamente.

Vanno incluse tutte le quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali iscritte nello stato patrimoniale. Trova allocazione in tale voce anche la quota di costo relativa ai costi pluriennali che, nel rispetto del principio della competenza, sono ripartiti su più esercizi. La procedura di ammortamento è necessaria per le immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo in quanto soggette a deperimento o obsolescenza. L'ammortamento inizia dal momento in cui il bene è pronto per l'uso, ossia quando è nel luogo e nelle condizioni necessarie per funzionare secondo le aspettative dell'ente. Se il costo del terreno include costi di bonifica, tale costo è ammortizzato durante il periodo dei benefici ottenuti dall'aver sostenuto tali costi.

CONTO ECONOMICO	
A - COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	274.5286,91
B - COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	273.2771,53
DIFFERENZA FRA COMPONENTI POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	12.515,38
C - PROVENTI ONERI FINANZIARI	-39.600,00
D - RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	-220.850,09
E - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	459.096,88
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	211.162,17

e) l'imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime d'impresa. Al fine del pareggio è espresso il risultato economico.



Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2017

CONCLUSIONI

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO		
VOCI		
Consistenza iniziale	Consistenza finale	
A - Patrimonio netto	79.101,70	290.263,87
B - Conferimenti	16.036.469,37	16.058.056,21
C - TOTALE T.F.R.	0,00	0,00
D - DEBITI	11.055.325,80	10.610.172,68
E - TOTALE RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00
Totale passivo (A+B+C+D+E)	27.170.896,87	26.958.492,76
Conti d'ordine	3.432.515,09	2.828.325,88

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO		
VOCI		
Consistenza iniziale	Consistenza finale	
B - Immobilizzazioni (immob. immateriali, mobili e finanziarie)	20.390.859,12	21.157.966,73
C - Attivo circolante	6.777.573,20	5.796.194,20
D - Ratei e risconti	2.464,55	4.331,83
Totale attivo (A+B+C+D)	27.170.896,87	26.958.492,76

TOTALE DELL'ATTIVO € 26.958.492,76
 TOTALE DEL PASSIVO € 26.958.492,76
 PATRIMONIO NETTO € 290.263,87

Il Conto del Patrimonio per l'anno 2017 evidenzia i seguenti risultati: